

espresso 2

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

EMENDAMENTO


Articolo 5

“Condizioni e modalità generali”

All'articolo 5, *Condizioni e modalità generali*, dopo il comma 6 quater è aggiunto il seguente

Le percentuali di incremento volumetrico previste dagli articoli 3 e 4 sono elevate di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.

Antonella Laricchia



REFERATO TECNICO
(art. 34, l.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: MODIFICHE ART. 5 L.R. 14/2009

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Introduce ulteriori penalità volumetriche per interventi che prevedono la messa in sicurezza soubse

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Missione _____ programma _____
titolo _____ ;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una

assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:


Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 23/11/2016

p. ***Il Dirigente della Sezione***



Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



esfrub

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE**

EMENDAMENTO

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

Articolo 5

“Condizioni e modalità generali”

All'articolo 5, *Condizioni e modalità generali*, dopo il comma 6 quater è aggiunto il seguente

Le percentuali di incremento volumetrico previste dall'articolo sono elevate di un ulteriore 10 per cento purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe A.


Antonella Laricchia


REFERITO TECNICO
(art. 34, l.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: MODIFICHE ART. 5 L.R. 14/2009

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Introduce ulteriori premialità volumetriche per interventi che prevedono migliori rendimenti energetici

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Missione _____, programma _____
titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:


Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 23/11/2016

p. **Il Dirigente della Sezione**



Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge Regionale 30 Luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

EMENDAMENTO AL TITOLO

estratto

Aggiungere

E MODIFICHE ALLA LEGGE 19 LUGLIO 2013 N. 19

Antonio Juvane (PENTASSUGUA)
Paolo Vitiello (VENTIOLA)
Luca (ARCAZI)

*dopo
votazione art 2
PdL*

REFERATO TECNICO
(art. 34, l.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: Emendamento pag 13 "modifiche alla legge 19/07/2013 n 119"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

La modifica richiesta dall'emendamento comporterebbe la delega agli uffici tecnici comunali sul esprimere il parere tecnico anche con riferimento alla disciplina delle fasce di pertinenza fluviale (ARTICOLO 111 PAI). A tal proposito si evidenzia che tale modifica sarebbe di difficile applicazione in quanto il suddetto parere necessita di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica di tipo complesso

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

La cui verifica e validazione richiede professionalità e competenze specialistiche normalmente non disponibili presso gli uffici tecnici comunali.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Missione _____, programma _____
titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc.) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una

assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 23/11/2016

Il Dirigente della Sezione

GIANLUCA FORTUSANO

Fortusano

DEFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consiglio

dg

ARTICOLO AGGIUNTIVO ALLA PDL "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale". Iscritta al punto 5 dell'ordine dei lavori del consiglio del 23/11/2016

estratto

ART. AGGIUNTIVO N. _____

DPR 380/2001 e s.m.i. – Deroga distanze ex art. 2 bis

1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto d'interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di demolizione-ricostruzione, anche con eventuale riconoscimento degli incentivi volumetrici, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime oppure ad una distanza dai fronti non finestrati degli edifici contermini, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale.
2. Tale deroga ai limiti di distanza dalle fronti non finestrate degli edifici contermini può essere fatta valere, anche nelle zone d'impianto urbano consolidato nei casi d'intervento di "nuova costruzione con incentivazione volumetrica ex art. 12 L.R. 13/2008", in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, fermo restando il resto.

MARMO

CAROPPO

DAMASCELLI

FRANZOSO



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consiglio

ARTICOLO AGGIUNTIVO ALLA PDL "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"
Iscritta al punto 5 dell'ordine dei lavori del consiglio del 23/11/2016

ART. AGGIUNTIVO N. _____

DPR 380/2001 e s.m.i. – Deroga distanze ex art. 2 bis

RELAZIONE

Uno dei principali problemi che si frappongono a una realizzazione diffusa e agevole degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione è rappresentato dalla necessità di rispettare le disposizioni di Legge concernenti gli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e spazi pubblici o per attività d'interesse generale) e edilizi (limiti inderogabili di densità edilizia, altezza) contenute nel DM 1444/1968, ed in special modo l'art. 9 dello stesso che per la costruzione di edifici nelle zone di impianto consolidato (aree urbane per buona parte edificate) prescrive la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Senza intervenire sulla deroga degli standard urbanistici, questione che rivestirebbe carattere di notevole complessità, la deroga alla distanza tra fabbricati è necessaria soprattutto per rendere concretamente attuabili gli interventi di "sostituzione edilizia" in ambito urbano consolidato, laddove per i fabbricati ricostruiti vi è la concreta difficoltà di rispetto dei limiti di distanza con i fabbricati contermini – anche a fronte di quegli incentivi volumetrici che garantiscono la sostenibilità finanziaria degli interventi stessi.

In questo contesto si colloca l'articolo 2-bis del Dpr 380/2001 (TU Edilizia), inserito dal DL 69/2013, (cd. "decreto del fare" convertito dalla Legge 98/2013) e rubricato "Deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati" in base ai quali *"Fermo restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie leggi e regolamenti disposizioni derogatorie al DM 1444/68 nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali"*.

La norma proposta, infatti, limitata alla sola deroga della distanza tra fabbricati, è utile a risolvere problemi concreti e attuali per moltissime amministrazioni comunali. Sull'argomento, diverse regioni sono intervenute legislativamente, alcune di esse non limitandosi alla semplice deroga per le distanze, ma intervenendo su altri aspetti, previsti dal D.M. 380/01, relativi alle più pregnanti questioni urbanistiche.

L'intento della norma proposta NON riguarda, quindi, il rilevante tema della DEROGA degli standard urbanistici intesi come "rapporti fra insediamenti e spazi pubblici o per attività d'interesse generale stabiliti dal D.M. 1444/68" (ogni cittadino ha diritto ad un minimo di 18 mq di spazio pubblico 9 mq di parchi pubblici, 4,5 mq di aree per l'istruzione, 2,5 mq di aree di parcheggio extra pertinenziale, 2 mq di aree adibite ad attrezzature di uso comune). Un intervento in quell'ambito potrebbe portare al temuto *aumento dello sfruttamento del territorio con l'attività edilizia*, che poi è la vera causa dell'impugnativa del Governo davanti alla Corte Costituzionale di numerose iniziative regionali, tranne quella, dell'Emilia Romagna, che limita il proprio intervento alle sole distanze dei fabbricati. Noi, per l'appunto, ci limitiamo solo a quest'aspetto.

MARMO

CAROPPO

DAMASCELLI

FRANZOSO

REFERITO TECNICO
(art. 34, l.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: DEROGA DISTANZE. EX ART. 2 BIS DPR 380/2001

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Disciplina la deroga alle distanze prescritte dal DM 1444/68 in attuazione dell'art. 2-bis del DPR 380/2001

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Missione _____, programma _____
titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc.) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una

assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

23/11/2016

p. Il Dirigente della Sezione

[Signature]

Si osserva tuttavia che è fuori dal contesto delle norme speciali interessate dalla presente PdL e che appare opportuno collocarla in un contesto organico su tale tema.

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria